ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 1 IN DATA 29.1.2001

TESTO VIGENTE

- ***Art. 1, comma 4***

  Il versamento dell'I.P.T. va effettuato presso il concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche regionali come previsto dall'art. 56, comma 4, della legge n. 446/1997.

- ***Art. 2, comma 1***

  L'imposta è dovuta per ciascuna formalità. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più formalità.

- ***Art. 2, comma 4***

  Per l'omissione del versamento dell'I.P.T. sulla richiesta di formalità, entro i termini stabiliti dai commi precedenti, si applica una sanzione pari a quattro volte l'imposta dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa. La sanzione è ridotta ad un ottavo se il ritardo non supera i trenta giorni, ai sensi dell'art. 13 , comma 1 lettera a) del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

TESTO MODIFICATO

- ***Art. 1, comma 4***

  Il versamento dell'I.P.T. va effettuato al soggetto al quale è affidato il servizio di riscossione così come previsto dal successivo art. 3, comma 3.

- ***Art. 2, comma 1***

  L'imposta è dovuta per ciascuna formalità al momento della richiesta al P.R.A. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.

- ***Art. 2, comma 4***

  Per l'omissione o ritardo nella richiesta di formalità e del connesso pagamento dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi precedenti, si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, da corrispondersi contestualmente al versamento dell'imposta.

  La sanzione è ridotta, rispettivamente, ad un ottavo o ad un sesto ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

- ***Art 3, comma 3***

  L'affidamento della riscossione al concessionario avrà la durata stabilita dalla convenzione regionale.

- ***Art. 3, comma 3***

  Le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento della stessa imposta, possono essere effettuate con le seguenti modalità:

  a) *gestione diretta;*
  b) *gestione nelle forme di cui al comma 5 dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997;*
  c) *affidamento a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico.*

- ***Art. 10 bis***

  Si applicano le esenzioni e le riduzioni previste per legge espressamente in relazione all'imposta provinciale di trascrizione.